

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1983}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1977,
n. 945, concernente finanziamento degli interventi per la
cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo

Presentato alla Presidenza il 30 dicembre 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dal 20 settembre 1976, è all'esame del Parlamento il disegno di legge governativo approvato dal Consiglio dei ministri il 7 settembre 1976, recante « modifiche alle disposizioni sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo ».

All'esame del predetto disegno di legge è stato abbinato quello della corrispondente proposta di legge n. 240 (d'iniziativa degli onorevoli deputati Salvi, Bassetti, Bernardi e Bonalumi), comportante l'unificazione della cooperazione tecnica e finanziaria e l'affidamento della relativa gestione ad una apposita « Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo » (AICS).

Il provvedimento legislativo, rielaborato organicamente dal Comitato parlamentare ristretto, è stato sottoposto all'esame della Commissione esteri della Camera dei deputati in sede referente, che lo ha presentato all'Assemblea sotto la nuova rubrica: « Cooperazione dell'Italia con i paesi emergenti ».

Il nuovo testo legislativo, ampliando lo oggetto, le finalità e le forme della «-cooperazione allo sviluppo», apporta sostanziali modificazioni alla struttura degli Organi di amministrazione attiva e consultiva a ciò preposti.

L'impossibilità dell'entrata in vigore della disciplina organica sulla cooperazione

italiana con i paesi emergenti prima della scadenza dell'anno finanziario in corso rende manifesta l'urgente necessità di un provvedimento legislativo di natura essenzialmente transitoria, atto a consentire la messa a punto definitiva della programmazione e la predisposizione degli interventi italiani per lo sviluppo nonché il mantenimento in funzione del personale operante nel quadro della cooperazione tecnica in Italia ed all'estero, ivi compresi i volontari in servizio civile.

In vista di tale urgente necessità, è apparso doveroso porre allo studio l'emana-
zione di un decreto-legge che, senza pregiudicare le definitive decisioni del Parlamento sulla cooperazione italiana con i paesi emergenti e sulle strutture ammini-

strative ad essa preposte, provveda almeno al finanziamento della cooperazione tecnica per l'esercizio 1978.

Con l'articolo 1 dell'allegato schema si prevede lo stanziamento aggiuntivo di lire 27.000 milioni per il 1978 ai fini del finanziamento del piano pluriennale di spesa previsto dal disegno di legge governativo sopracitato e riprodotto nell'articolo 44 del testo della Commissione parlamentare della Camera dei deputati.

L'ultimo comma dello stesso articolo 1 conferma la validità delle disposizioni di cui all'articolo 39 ultimo comma della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, che (com'è noto) autorizza l'utilizzazione delle somme eventualmente non impegnate durante un anno finanziario, nel corso dei successivi esercizi.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 945, concernente finanziamento degli interventi per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo.

Decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 945, Gazzetta Ufficiale n. 355 del 30 dicembre 1977.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il finanziamento per l'anno 1978 degli interventi da attuare nell'ambito dei programmi di cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo, ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

Per l'attuazione delle disposizioni della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 27.000 milioni per l'anno 1978, in aggiunta agli stanziamenti di cui rispettivamente all'articolo 39 della stessa legge, all'articolo unico della legge 19 maggio 1975, n. 195, all'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 453, convertito nella legge 19 agosto 1976, n. 601 e all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 875, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1977, n. 43.

Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione, per uguale importo, del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad approvare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Resta ferma, anche in relazione al nuovo stanziamento, la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 39 della citata legge 15 dicembre 1971, n. 1222.

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1977.

LEONE

ANDREOTTI - FORLANI - MORLINO -
STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.